

Al Dipartimento della Prevenzione UFC Igiene e Sanità Pubblica Setting Mugello
Al Sig. Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero

e p.c. Settore VIA VAS – Opere Pubbliche di interesse strategico -REGIONE TOSCANA
e p.c NURV – Nucleo unificato regionale di valutazione – REGIONE TOSCANA
e p.c. COREAS – Coordinamento regionale per la gestione degli aspetti sanitari in
tema di ambiente e salute – REGIONE TOSCANA

**OGGETTO: RICHIESTA VALUTAZIONE RISCHIO SANITARIO DA ATTIVITÀ INSALUBRI
NELL'AREA IN LOCALITÀ MASSORONDAIO – PROCEDIMENTO DI SCREENING SUL
PROGETTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI DELLA PIANDISIEVE SRL**

VISTO CHE

L'impianto nella versione oggetto del procedimento di verifica di assoggettabilità è classificato come industria insalubre di prima classe ai sensi dei punti 100 e 101 della sezione B Parte I dell'Allegato al Decreto del Ministero della Sanità del 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie".

VISTO CHE

L'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 prevede tra i Criteri per la verifica di assoggettabilità in relazione alle Caratteristiche dei progetti anche quello di prendere in considerazione: "*... g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico.*"

CONSIDERATO CHE

la normativa sulle industrie insalubri richiederebbe:

1. una verifica sulla reale insalubrità del progetto da autorizzare
2. una verifica del rischio sanitario dettato dalla presenza di altre industrie insalubri esistenti

VISTO CHE

La Circolare del 19 marzo 1982, n. 19, prot. n. 403/8.2/459, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 2 u.c afferma: "*...la classificazione delle lavorazioni insalubri non può e non deve rimanere fine a se stessa esaurendosi in un mero automatismo burocratico*" ma occorre: "*... un esame specifico*

e puntuale (il quale) non può essere realisticamente effettuato - in dettaglio - che dall'autorità locale". Il Ministero prosegue affermando: "E' evidente che qualora da tale esame risulti che le cause d'insalubrità potenziale, che hanno determinato l'inclusione dell'attività nella Prima classe dell'elenco, sono state eliminate o quantomeno ridotte in termini accettabili si applica il caso previsto dal 5° comma dell'art. 216 T.U.LL.SS."

Tutto ciò risulta ancora più necessario quando la attività produce disagi di tipo ambientale e sanitario ai residenti degli edifici limitrofi come è avvenuto dalle attività esistenti nell'area interessata dal nuovo progetto in oggetto.

CONSIDERATO CHE

La necessità di un approfondimento nel senso sopra riportato risulta altresì dalla nota del Dipartimento della Prevenzione UFC Igiene e Sanità Pubblica Setting Mugello (protocollo n° 149206 del 12 dicembre 2018) dove, sia pure partendo dalla necessità di una valutazione di impatto sanitario dell'impianto di asfalto della Bindi S.p.A., si affermava nella parte finale: *"Per una valutazione complessiva delle caratteristiche dei disturbi derivanti dall'attività delle ditte presenti nell'area non si potrà trascurare i disturbi derivante dal rumore e dalle polveri emesse anche dalla ditta Piandisieve srl e peranto si rinnvo l'invito a Codesta Amministrazione riportato nella nota n° 15865/1625 dek 27.07.2011 e cioè che si ritiene utile procedere ad una approfondita analisi in merito ai progetti di sviluppo del Comune di Scarperia e San Piero eventualmente ricercando soluzioni logistiche che permettano la prosecuzione delle attività delle ditte del territorio e garantiscano il benessere dei cittadini che abitano nelle vicinanze della zona in oggetto"*.

CONSIDERATO CHE

Il nuovo progetto di recupero rifiuti speciali non pericolosi ma con codici a specchio costituisce un indirizzo che va in controtendenza a quanto auspicato in detta nota del Dipartimento di Prevenzione

CONSIDERATO CHE

La approfondita analisi di cui scrive il Dipartimento di Prevenzioni riguarda inevitabilmente, visto il soggetto che la chiede, il parametro salute pubblica.

VISTO CHE

La nota del Dipartimento di Prevenzione è inviata al Comune di Scarperia e San Piero anche in considerazione del dato normativo che riconosce al Sindaco la funzione di Massima Autorità Sanitaria sul territorio Comunale ai sensi T.U.L.S.

VISTO CHE

Come afferma la univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato: *“Spetta al Sindaco, all'uopo ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, la valutazione della tollerabilità, o meno, delle lavorazioni provenienti dalle industrie cosiddette "insalubri", l'esercizio della cui potestà potendo avvenire in ogni tempo e potendo esplicitarsi mediante l'adozione, in via cautelare, di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività aventi carattere di pericolosità”*. (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6264, del 27 dicembre 2013)

VISTO CHE

Dal Decreto Dirigenziale n°7031 del 29 aprile 2021 che ha concluso il procedimento di screening di VIA risulta anche dalle premesse che nessun parere sotto il profilo della normativa sulle industrie insalubri sia stato rilasciato dagli uffici dell'ASL competente

VISTO CHE

Il DPR 133/3/2013 n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale) all'articolo 3 elenca le autorizzazioni settoriali assorbite dall'AUA tra le quali non rientrano i poteri del Sindaco (sussidiato da ASL) in materia di industrie insalubri.

VISTO E CONSIDERATO QUANTO SOPRA

I sottoscritti cittadini, prima del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione ad industrie insalubri in località Massorondinaio compresa l'AUA all'impianto di recupero rifiuto relativo al procedimento in oggetto, chiedono al Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica l'espressione di un parere che valuti il rischio sanitario in atto nell'area in questione e impegnano il Sindaco ad attivarsi verso questo Ente affinché tale valutazione venga espressa al più presto.

Scarperia e San Piero lì, 14 giugno 2021

Firme cittadini